



# COMUNE DI VAL MARA

Confederazione svizzera  
Cantone Ticino

## MM No. 09-22 concernente l'adozione del Regolamento comunale delle canalizzazioni

All'onorevole  
Consiglio comunale  
Val Mara

Melano, 9 novembre 2022

Gentile signora Presidente,  
Gentili signore, Egregi signori,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il Regolamento comunale delle canalizzazioni.

### Premessa

Attualmente sono ancora in vigore i seguenti regolamenti delle canalizzazioni

- ex Comune di Maroggia del 1. gennaio 2018
- ex Comune di Melano del 1. gennaio 2006
- ex Comune di Rovio del 3 aprile 2000

Considerata la vetustà degli attuali regolamenti, all'infuori di quello in vigore nel quartiere di Maroggia che prevede già in buona parte le vigenti disposizioni legali, si è deciso, come per i Regolamenti rifiuti e acqua potabile, di utilizzare quale base il modello cantonale.

Con questo messaggio il Municipio vi chiede quindi di adottare queste nuove norme uniformate per tutto il territorio comunale.

### Basi legali

Le basi legali e tecniche del nuovo regolamento sono:

- il Regolamento cantonale tipo delle canalizzazioni allestito dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio;
- la legislazione federale e cantonale in materia;
- le indicazioni dei PGS (Piani generali di smaltimento delle acque).

### Scopo

Nel regolamento comunale delle canalizzazioni vengono codificati tutti gli aspetti relativi allo smaltimento delle acque sul territorio comunale, in linea con i PGS. Più in dettaglio vengono disciplinate la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni atti all'immissione di acque di scarico nella rete pubblica.

Inoltre regola i seguenti aspetti:

- procedura di allacciamento alla rete pubblica e le relative prescrizioni;
- la manutenzione degli impianti privati;
- il prelievo di contributi e tasse;
- le contravvenzioni e i procedimenti coatti.

### Nel dettaglio

Il testo sottoposto per approvazione si compone di 6 titoli (capitoli) così suddivisi:

- A. Generalità (articoli da 1 a 13)
- B. Procedura (articoli da 14 a 18)
- C. Prescrizioni tecniche (articoli da 19 a 29)
- D. Manutenzione degli impianti (articoli da 30 a 36)
- E. Contributi e tasse (articoli da 37 a 43)
- F. Norme transitorie e finali (articoli da 44 a 50)

A questi titoli si aggiungono le basi giuridiche e direttive (pag. 32).

Se nel complesso si tratta di normative tecniche suggerite anche dai Servizi cantonali, negli articoli indicati di seguito attiriamo l'attenzione del Consiglio comunale su alcuni punti specifici e precisamente:

- *art. 5 e 6 Impianti privati – impianti comuni*

Questi articoli permettono di definire gli impianti privati e gli impianti comuni. Schematicamente è impianto privato tutta l'infrastruttura e l'impiantistica necessaria ad immettere le acque in una canalizzazione pubblica (braga d'allacciamento compresa). Mentre gli impianti comuni sono le condotte realizzate da più privati che si allacciano alla canalizzazione pubblica.

- *art. 7 Acque di scarico*

Sono definite le varie categorie di acque indispensabili per la successiva differenziazione del trattamento. Al cpv. 3 è stata introdotta la categoria relativa alle acque di scarico di tipo industriale e artigianale.

- *art. 8 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica*

È uno degli articoli centrali del regolamento in quanto costituisce la maggioranza degli obblighi a cui è tenuto il cittadino in ambito di canalizzazioni: l'obbligo di allacciarsi alla canalizzazione pubblica (cpv. 1), quando nasce l'obbligo di allacciamento (cpv. 3), l'obbligo di allacciarsi anche se necessario un impianto di sollevamento (cpv. 4), chi impartisce l'ordine di allacciamento (cpv. 5), l'obbligo di pretrattamento per le acque artigianali o industriali (cpv. 6)

I PGS in vigore nei quartieri continueranno a rappresentare la base legale per il perimetro delle canalizzazioni, all'interno di questo perimetro le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla canalizzazione pubblica.

- *art. 13 Divieto di immissione*

L'articolo definisce le sostanze che non devono essere immesse in canalizzazione. Inoltre viene chiarito che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto in particolare in seguito ad azioni meccaniche quali triturazione e trattamento con presse.

- *art. 14 Domanda*

L'articolo definisce le procedure da adottare per l'approvazione degli allacciamenti, tramite procedura edilizia prevista dalla LE (cpv. 1) per fabbricati nuovi o esistenti. Il capoverso 3 elenca in modo esaustivo la documentazione necessaria per la domanda di allacciamento.

- *Prescrizioni tecniche*

Il capitolo C indica le prescrizioni tecnico costruttive necessarie per il corretto funzionamento della rete di canalizzazioni. Si tratta di normative ingegneristiche di cui molto raramente il cittadino si occupa delegando questo compito agli specialisti per cui evitiamo di scendere nei dettagli.

- *art. 30 Obbligo di manutenzione*

Lo smaltimento delle acque si dà per scontato e quasi sempre ci si dimentica che solo con una verifica e una manutenzione regolare vi è una garanzia di corretto funzionamento. Da qui la responsabilizzazione del proprietario nelle operazioni di controllo, pulizia e mantenimento dell'efficienza dell'impianto.

- *art. 37 Contributi di costruzione*

È un semplice richiamo alla normativa cantonale che prevede l'obbligo di prelevare contributi di costruzione.

- *art. 39-40 Tassa d'uso*

L'articolo definisce le tariffe per l'emissione delle tasse e di conseguenza per il finanziamento del servizio. La tassa è definita in generale in rapporto all'acqua potabile consumata. La tassa d'uso prevista al cpv. 3 è una tariffa comprendente i costi infrastrutturali (ammortamenti, interessi), la manutenzione dell'infrastruttura, ma anche i costi di smaltimento delle acque (trattamento al depuratore).

Viene anche chiarito che la tassa è dovuta dal proprietario (cpv. 7). Si ricorda che anche per il servizio canalizzazione vige l'obbligo dell'autofinanziamento le tariffe andranno quindi ponderate affinché le tasse permettano al servizio di essere autonomo dal profilo finanziario. L'art. 40 prevede le tariffe per le acque industriali e artigianali che vengono calcolate sulla base degli abitanti equivalenti.

## **Procedura di approvazione**

Dopo l'eventuale approvazione da parte del Consiglio comunale e regolare crescita in giudicato della decisione, il Regolamento sarà trasmesso alla SEL che, congiuntamente alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS), sarà chiamata ad approvarlo.

Si auspica che lo stesso possa entrare in vigore con effetto 1° gennaio 2023.

## **Conclusioni**

Il Regolamento è uno strumento necessario alla conformazione del vigente diritto e comprensivo delle necessarie disposizioni vigenti in materia, in linea con la più recente giurisprudenza e concretamente applicabile ad ogni situazione che può manifestarsi nell'ambito della gestione delle canalizzazioni.

Per le ragioni fin qui indicate e restando a disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni vi invitiamo a voler

**risolvere:**

1. È adottato il Regolamento comunale delle canalizzazioni di Val Mara come al testo annesso che è parte integrante del presente messaggio;
2. Il Regolamento entra in vigore con effetto al 1. gennaio 2023 riservata l'approvazione da parte del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

Con i migliori ossequi.

Il Sindaco:  
  
Jean-Claude Binaghi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:  
  
Abramo Civatti

Annessi:

- Tariffe in vigore nei Regolamenti dei quartieri
- Regolamento comunale delle canalizzazioni

*Commissioni d'esame: Gestione e legislazione*

r.m. 593 – 7 novembre 2022

## Allegato MM-09-2022 – Tariffe previste nei Regolamenti in vigore

### Maroggia

#### Tassa di allacciamento

Per ogni allacciamento	Minimo Fr. 500.- Massimo Fr. 1500.-
------------------------	-------------------------------------

#### Tassa d'uso

Minimo Fr. 0.50.- Massimo Fr. 2.50.- per m3 di acqua potabile o industriale consumata ritenuto un importo base variabile da Fr. 50.- a Fr. 200.- per appartamento, attività commerciale, attività artigianale, alberghi, ristoranti o bar.
Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra il 0.15% e il 0.30% di detto valore, ritenuto un minimo di Fr. 50.-.

#### Tassa di allacciamento provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri

L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 100.- e un massimo di Fr. 1'000.-
--

### Melano

#### Tassa di allacciamento

Per ogni allacciamento	Fr. 500.-
------------------------	-----------

#### Tassa d'uso

Minimo Fr. 0,50.- e Fr. 1.50.- per mc. di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un importo base variabile da Fr. 50.- a Fr. 100.- per appartamento, attività commerciale, attività artigianale, alberghi, ristoranti o bar
Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra il 0,15 ‰ ed il 0,30 ‰ di detto valore, ritenuto un minimo di fr. 50.-.

#### Tassa di allacciamento provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri

L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 100.- e un massimo di Fr. 1'000.-
--

## Rovio

### Tassa di allacciamento

Per ogni allacciamento	1% del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato ritenuto un minimo di Fr. 100.- ed un massimo di Fr. 1000.-.
------------------------	---

### Tassa d'uso

Minimo Fr. 0.30.- Massimo Fr. 0.70.- per m3 di acqua potabile o industriale consumata, e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore allo 0.5% e superiore all' 1,5% di detto valore.

Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra l'1% e il 3% di detto valore, ritenuto un minimo di Fr. 50.-.

### Tassa di allacciamento provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri

L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 100.- e un massimo di Fr. 500.-.